

Crediti prescritti, sì a impugnabilità

Il contribuente può agire in giudizio contro l'estratto di ruolo per i crediti erariali ormai prescritti. Indipendentemente dall'avvenuta notificazione, a suo tempo, della cartella di pagamento contenente, per l'appunto, quello stesso ruolo. Con queste motivazioni, la Ctr di Roma (sentenza n. 259/22/13) ha ribaltato il giudizio dei colleghi provinciali e ha annullato la pretesa impositiva vantata nei confronti di una srl della capitale. Il legale rappresentante della società impugnava un ruolo, mediante allegazione dell'estratto rilasciato da Equitalia, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento asseritamente notificata e che comunque il credito vantato era caduto in prescrizione. Il primo grado di giudizio si pronunciava per l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la cartella di pagamento fosse stata invece notificata a un addetto alla ricezione atti (come da avviso di ricevimento) e che quindi si doveva e poteva agire solamente entro 60 giorni da tale notifica. La Ctr di Roma ha ribaltato il verdetto: «non ha alcun rilievo il fatto dell'avvenuta notifica nell'anno 2005 della cartella su accennata», poiché anche volendo partire da tale data «deve ritenersi ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione»; per cui, non può che rilevarsi «la fondatezza della censura di avvenuta prescrizione del credito esattoriale». La Commissione ritiene prevaricante su ogni cosa il fatto che il credito sottostante sia prescritto. L'avvenuta prescrizione assorbe ogni altra questione in merito alla possibilità di impugnare un ruolo per mezzo di un estratto (a prescindere dalla notifica), considerando che la pronuncia tributaria si risolve nel formale annullamento di un credito non più esigibile.

Nicola Fuoco

